

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 10/11/2022, n. 33147

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO	Maria	-	Presidente	-
Dott. PARISE	Clotilde	-	Consigliere	-
Dott. IOFRIDA	Giulia	-	Consigliere	-
Dott. CONTI	Roberto Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. CASADONTE	Annamaria	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1165/2022 proposto da:

K.B., M.A., rappresentati e difesi dall'avv. Sabina Rossi, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Porto Sant'Elpidio, corso Umberto I, n. 418;

- ricorrenti -

contro

MA.GI., B.L., T.E., quale tutore della minore M.N.;

- intimati -

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;

- intimato -

avverso il decreto della Corte d'appello di Ancona, depositato il 22/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 13/10/2022 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

**RILEVATO**

**Che:**

1. Il procedimento che riguarda la minore M.N., nata il (Omissis) inizia con l'affido eterofamiliare della medesima disposto il (Omissis) dal sindaco di (Omissis) con il consenso dei genitori naturali ai coniugi Ma. e B. per un anno, ai sensi della L. n. 184 del 1983, artt. 2,4,5.
2. L'affido era poi stato proseguito con rinnovo annuale e con il consenso alla prosecuzione da parte dei genitori naturali sino al 2013.
3. Con ricorso dell'ottobre 2013 il PMM chiedeva ex artt. 333 e 336 c.c., la proroga dell'affido consensuale di N. ai coniugi Ma. - B. per un congruo periodo.
4. Con decreto del 7/10/2013 il Tribunale per i minorenni disponeva la prosecuzione dell'affido della minore ai coniugi Ma. e B., L. n. 184 del 1983, ex art. 4, comma 4.
5. Il successivo (Omissis) veniva dato incarico ai Servizi sociali di predisporre un progetto finalizzato al progressivo riavvicinamento della minore ai genitori naturali in vista del definitivo reinserimento nel nucleo d'origine.
6. Il PMM con parere del 23 dicembre 2014 chiedeva al TM un'ulteriore proroga dell'affido della minore alla coppia affidataria e il diradamento degli incontri con la famiglia biologica sino a che la minore non avesse acquistato uno stato di maggiore serenità e stabilità emotiva.
7. Con decreto del 23 febbraio 2015 il TM disponeva tuttora per individuare la soluzione maggiormente rispondente alle esigenze della minore previa valutazione delle relazioni di N. con le figure adulte di riferimento.
8. Con decreto del 27 marzo 2015, poiché le relazioni del servizio rilevavano un persistente stato di malessere della minore in occasione degli incontri con i genitori naturali e un atteggiamento di estremo rifiuto mostrato da N. nei confronti degli stessi, ritenendo pregiudizievole per il benessere psicologico della minore la prosecuzione dei suddetti incontri con le modalità e i tempi di frequentazione vigenti, il TM disponeva incontri solo in forma protetta demandando ai servizi di individuare la tempistica e le modalità, disponendo al contempo il divieto di espatrio della minore e la sua iscrizione nelle liste di frontiera, oltre alla prescrizione dei genitori naturali della minore di mantenere una condotta collaborativa ed adesiva con le indicazioni del servizio.
9. Veniva poco dopo disposto il divieto di espatrio anche per gli altri due fratelli minori di N., A. ed A.S.F., già affidati con decreto del T.M. del 7 ottobre 2013 al Comune di Fermo.
10. I genitori della minore proponevano reclamo avverso i suddetti decreti, respinto dalla Corte d'appello con provvedimento del 12 giugno 2015.

11. Con parere del 15 giugno 2016 il PMM ribadiva, alla luce delle note alla ctu formulate dal ctp, della coppia affidataria e la replica a dette note del ctu nonché delle osservazioni del ctp dei genitori naturali, il parere favorevole al rientro della minore nella famiglia di origine da attuarsi con tempi e modalità indicate ed in collaborazione tra la famiglia affidataria è quella di origine.

12. Con decreto del 18 luglio 2016 il TM disponeva il rientro della minore nell'abitazione familiare in tempi brevi seppure con gradualità secondo lo schema indicato nel provvedimento incaricando il servizio sociale di (Omissis) ed il consultorio del Comune di coordinare gli interventi assicurando la collaborazione delle famiglie.

13. Il decreto era confermato dalla Corte d'appello con provvedimento del 14 ottobre 2016 di rigetto del reclamo proposto dai genitori affidatari della minore.

14. Con decreto del 24 ottobre 2016 il TM disponeva l'attivazione di sostegno psicologico a cura dei servizi sociali del Comune e del consultorio del Comune e con decreto del 13 novembre 2016 si disponeva l'audizione della minore

15. Con decreto del 30 dicembre 2016 si disponeva l'intensificazione degli incontri minore famiglia d'origine nel periodo natalizio.

16. Con decreto del 17 gennaio 2017 si invitava il consultorio familiare di Ancona ad individuare lo psicologo per il necessario supporto alla minore.

17. Con decreto del 23 gennaio 2017 il TM nominava curatore speciale della minore l'avvocato T. ed incaricava i servizi di scrivere la minore alla scuola dell'infanzia disponendo attivazione immediata di educativa domiciliare presso l'abitazione.

18. Con decreto del 6 marzo 2017 il TM disponeva il collocamento della minore in comunità per favorire idonee modalità di avvicinamento al nucleo di origine; a seguito di reclamo degli affidatari, dei genitori naturali, del PMM e del curatore speciale la corte d'appello revocava il collocamento; a seguito di richiesta del difensore dei genitori della minore di intensificazione dei rapporti anche con i fratelli minori, si invitavano i servizi incaricata di intensificare gli incontri protetti per durata e frequenza.

19. Con decreto del 15 maggio 2018 del T.M. disponeva nuova ctu richiedendo nuovo accertamento per l'approfondimento delle valutazioni del caso e dettagliate indicazioni di modalità di frequentazione e incontro tra la bambina ed il nucleo originario.

20. Nella ctu depositata l'ausiliario concludeva ritenendo più idoneo il collocamento della minore presso i genitori affidatari alla luce delle difficoltà di reinserimento in quello di origine, evidenziava la necessità di un percorso psicologico congiunto tra le due coppie in cui potesse

inserirsi la costruzione di uno spazio comune in cui la minore potesse vedere riconosciuta la sua provenienza le sue appartenenze.

21. Con ricorso del 27 marzo 2019 il PMM chiedeva ai sensi degli artt. 333 e 336 c.p.c., la decadenza dalla responsabilità genitoriale per i coniugi M. con previsione di incontri e pernotti mensili della minore e la ripresa degli incontri con il nucleo biologico entro 6 mesi dall'emissione del decreto, prevedendo la prosecuzione di un percorso di psicoterapia per i due nuclei e l'apertura di un autonomo separato procedimento per la dichiarazione di adozione della L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d).

22. All'udienza del 6 maggio 2019 i coniugi eccepivano l'inesistenza dei presupposti per la richiesta di decadenza della potestà genitoriale e l'inammissibilità dell'adozione in casi particolari.

23. All'esito il PM concludeva per la decadenza dei genitori di N. dalla responsabilità genitoriale e l'affidamento sine die a Ma. e B. con previsione di incontri orientati verso la liberalizzazione e possibilità di pernottamento a decorrere da 6 mesi dall'emissione del decreto.

24. Il TM condividendo gli esiti della consulenza della Dottoressa Bo., pronunciava con decreto del 7 maggio 2021 la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei coniugi M. e l'affidamento sine die di N. ai coniugi Ma. e B. prevedendo il mantenimento della progressiva liberalizzazione degli incontri con la famiglia naturale in modo da assicurare continuità relazionale in particolare con i fratelli.

25. Avverso detto decreto i genitori della minore N. proponevano reclamo lamentando l'illegittimità della dichiarata decadenza non ricorrendo l'accertamento di violazioni e o trascuratezza dei doveri ad essa inerenti o l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio della figlia.

26. Nel procedimento di reclamo si sono costituiti i coniugi affidatari contestando le deduzioni dei reclamanti nonché il tutore avv. T. che unitamente al P.M. hanno chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

27. La Corte d'appello di Ancona dopo avere premesso che la decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce provvedimento di natura preminentemente protettiva verso il minore rispetto a conseguenze pregiudizievoli derivate dal comportamento dei genitori e preventiva rispetto al potenziale pregiudizio che il minore possa subire dal mantenimento della responsabilità in capo ai genitori, senza perciò avere dirette connotazioni sanzionatorie, ha confermato il provvedimento impugnato.

28. La corte territoriale ha infatti dato atto della delicata condizione della minore che fin da piccola aveva vissuto con la coppia affidataria rispetto alla quale la famiglia d'origine aveva

avuto nel corso dei quattro anni di affido consensuale ripetuti momenti di incontro e di relazione che le avevano consentito di crescere con la consapevolezza dell'esistenza dei due nuclei.

29. La corte territoriale ha, tuttavia, rilevato come a partire dal 2015 nell'ambito della attivazione del riavvicinamento della minore in vista del reinserimento nel nucleo d'origine sia stato rilevato un costante persistente stato di malessere di N. in occasione degli incontri con i genitori naturali.

30. Inoltre, ha osservato la corte di merito, la ctu disposta nel 2015 indirizzava verso interventi che consentissero alla minore di integrare le differenze fra i due nuclei sociali di riferimento e che portavano ad una rimodulazione dei calendari, con anche una parentesi di collocamento in comunità (provvedimento poi sospeso e revocato dalla corte d'appello su reclamo di tutte le parti), al fine di favorire il suo reinserimento nel nucleo di origine.

31. Ciononostante, dalle relazioni di aggiornamento del (Omissis) risultava permanere marcatissima la difficoltà di N. e la tendenza di evitare il contatto con i genitori naturali nonché l'assenza di condivisione di esperienze ed emozioni della bambina con la famiglia naturale.

32. La Corte d'appello ha, quindi, evidenziato come sulla scorta della ctu disposta a seguito della necessità di approfondire quanto risultante dalle relazioni del (Omissis), siano emerse le limitazioni dei genitori nella relazione con N., il loro approccio improntato alla semplificazione ed al disconoscimento delle istanze affettive della minore nonché delle sue difficoltà ad inserirsi in un contesto diverso da quello nel quale ha vissuto sinora.

33. A ciò si è accompagnato, come evidenziato dalla ctu, un processo di negativizzazione della bambina che secondo i genitori naturali si comporta male perché vittima di plagio, la negazione della necessità di risoluzione delle difficoltà di N. perché frutto di cattivi insegnamenti, eliminabili con la prevalenza assoluta del legame di sangue, unico valido e l'esclusiva necessità che debba tornare a casa nel più breve tempo possibile.

34. Poiché tale approccio espone la minore, secondo le motivate valutazioni del ctu - fatte proprie dal TM e condivise dalla Corte d'appello, a gravi rischi "di dissociazione, disintegrazione di parte di sé, sentimenti di profonda solitudine psichica correlate a quella che sembra dover essere una definitiva ed inesorabile perdita delle relazioni che l'hanno accompagnata e a non vedersi più riconosciute parti di sé", la corte di merito ha ritenuto l'approccio dei genitori ispirato alla prevalenza indiscussa ed indiscutibile del vincolo di sangue, di canoni di relazione interpersonale rigidamente tese ad affermarne la valenza esclusiva, incompatibile con la necessità di garantire alla minore un processo di crescita che tenga conto della sua personale esperienza di vita.

35. La corte d'appello ha da ultimo ritenuto infondate le censure all'affidamento sine die della minore ai coniugi Ma. - B. non essendo emerse all'esito della ctu situazioni di pregiudizio derivanti dalle modalità con le quali esso viene esercitato.

36. La cassazione della decreto della Corte d'appello pubblicato il 11 luglio 2021 è chiesta da M.A. e K.B., con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 ed affidato a due motivi.

37. Sono rimasti intimati gli affidatari Ma. - B. e la tutrice della minore e la Procura generale.

## CONSIDERATO

Che:

38. Con il primo motivo (violazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 330c.c., dell'art. 8 della CEDU, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 32 Cost., violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) il decreto impugnato è censurato per avere pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale al di fuori del presupposto normativo che il genitore abbia violato o trascurato i doveri ad esso inerenti ed abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio minore.

39. Il provvedimento è inoltre impugnato là dove, contrariamente a quanto disposto nell'art. 3 Cost., comma 2, non è conforme al dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si assume cioè che la condizione di indigenza dei genitori naturali abbia portato a giustificare la sottrazione della minore alla sua famiglia naturale.

40. Denunciano poi i ricorrenti la violazione del diritto alla salute nonché dei diritti del bambino alle cure e alla protezione nel preminente superiore interesse dello stesso.

41. In altri termini i ricorrenti lamentano come l'allontanamento della minore dalla famiglia naturale, inizialmente avvenuto con il consenso dei genitori in ragione della precarietà delle condizioni di vita in cui all'epoca si trovavano, sia stato trasformato da condizione temporanea a situazione consolidata giustificata con le difficoltà della minore a dare seguito al graduale rientro nella famiglia di origine. In realtà sostengono che la difficoltà in questione sarebbe stata determinata dall'inefficienza dei servizi sociali la cui inerzia era stata evidenziata anche in nel corso della ctu del 2016 che si pone in rotta di collisione con quanto accertato nella ctu del 2019 affidata alla Dott.ssa Bo.La..

42. Contestano altresì l'insussistenza della descritta incapacità genitoriale evidenziando come la difficoltà naturale nel relazionarsi con la figlia siano riconducibili alla circostanza che essi

sono persone di cultura non elevata, senza elevate capacità psicologiche o intellettive e tendono a semplificare i problemi senza che ciò significhi disconoscere le esigenze della figlia N..

43. La censura è fondata.

44. La decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c., presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio minore.

45. A fronte di ciò e della dettagliata descrizione contenuta nel decreto impugnato della sequenza processuale e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa e giudiziaria assunti a seguito dell'affidamento consensuale disposto dopo due mesi dalla nascita della minore N., non risultano specificati i comportamenti concreti nei quali è ravvisabile la violazione o trascuranza dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale che si imputa ai M..

46. Il decreto non specifica quale concreta condotta avrebbero assunto, come si sarebbe manifestata la negativizzazione della minore in modo tale da assumere i connotati del pregiudizio così grave da giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale.

47. Emerge dai fatti puntualmente riportati nel decreto ed illustrati nel ricorso che erano state le difficoltà di carattere economico e le precarie condizioni di vita dei M. - entrati in Italia come rifugiati politici con due figli ed in attesa del terzo, N. per l'appunto - che li avevano spinti a considerare la possibilità dell'affido consensuale della piccola neonata N..

48. Durante l'affido ai coniugi Ma. - B., avevano continuato ad incontrare la piccola con previsti rientri in famiglia durante i fine settimana.

49. Superate dette difficoltà, reperito cioè un lavoro ed un'abitazione in locazione, si avviava, sulla base di appositi incarichi al Servizio sociale e di ctu che confermavano il rientro della minore nella famiglia di origine come la soluzione più confacente all'interesse della minore, seppure con la necessità di sostegno psicologico e di graduale percorso.

50. A tale processo risultavano essersi opposti gli affidatari nel 2016 e la corte d'appello tuttavia confermava il provvedimento assunto disponendo l'attivazione immediata del sostegno psicologico a favore della minore a cura dei Servizi sociali.

51. A ciò faceva seguito il rinnovo da parte del TM della suddetta prescrizione ai Servizi sociali e, dopo un tentativo non riuscito di avviare il reinserimento della minore in famiglia di origine previo collocamento in una struttura/casa-famiglia, gli affidatari chiedevano la sospensione della responsabilità genitoriale dei M. e la sospensione degli incontri di N. con gli

stessi nonché nuova ctu volta ad accertarne le capacità genitoriali, come anche richiesto dal tutore della minore.

52. Disposta ctu emergevano secondo il tecnico criticità e difficoltà nella relazione con la minore per "scarsa sintonizzazione emotiva ed empatica" con conclusione favorevole alla collocazione presso gli affidatari è la più idonea.

53. Ebbene, emerge, in primo luogo, dalla lettura del provvedimento impugnato che il progressivo allontanamento della minore dai genitori è stato dettato dall'oggettiva mancanza di tempestiva e continuativa di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali incaricati dal giudice di rendere operativa la relazione con la minore e di vigilare sulle ragioni e gli ostacoli (con indicazione ed attribuzione delle responsabilità) frapposti alla attuazione non frammentaria e problematica di questi incontri. La valutazione finale del ctu consegue ad un provvedimento di affido prolungato o "sine die" che contrasta con la ratio e la disciplina normativa dell'affido eterofamiliare e alla reiterata mancanza di effettivi contatti tra i genitori biologici e la minore, dovuti all'incapacità ed ai ritardi nel consentirne la realizzazione. A fronte di una cospicua sequenza di ordini giudiziali volti all'attivazione degli incontri, la mancata attuazione, non attribuibile alla assenza di collaborazione dei genitori della minore, ha prodotto la sospensione della responsabilità e successivamente la decadenza sulla base di una valutazione svolta quando l'interruzione era già consolidata. La decisione sulla decadenza è fondata sostanzialmente sulle difficoltà psicologiche della minore (del tutto comprensibili e destinate a crescere se non si modifica la situazione di fatto che le determina) e sulla sua attuale incapacità di adattarsi ad una relazione sotto qualsiasi forma con i genitori biologici. Ciò è confermato anche dalle valutazioni "critiche" del ctu citate nel ricorso e trascritte nella parte motiva del decreto, le quali non consentono di evidenziare una condotta genitoriale capace di arrecare un grave pregiudizio alla minore così da dar luogo ad un provvedimento di ablazione della responsabilità genitoriale prodromico di conseguenze ben più gravi quali la sostituzione definitiva delle figure genitoriali. Nessun rilievo viene attribuito alla mancanza d'interventi effettivi, nonostante le prescrizioni contenuti in provvedimenti giudiziali per non far consolidare le difficoltà della minore e per contrastare questo suo rifiuto sopravvenuto e conseguente ad un affidamento extragenitoriale sempre più esclusivo pur in presenza di genitori biologici presenti, collaborativi e tenacemente rivolti a ripristinare la relazione genitoriale.

54. Si deve ribadire che appare arduo configurare nelle espressioni virgolettate svolte a pag. 9 (primo capoverso) del padre di N. ("i figli crescono secondo gli insegnamenti dei genitori"... "una volta chiusa la porta di casa tutto torna a posto") al di fuori di un concreto riferimento a comportamenti specifici, quelle condotte di grave pregiudizio che devono necessariamente sorreggere la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.



55. E' peraltro principio giurisprudenziale consolidato che le difficoltà di carattere economico, od anche psicologico ed educative dei genitori non possono di per sé giustificare la privazione del diritto del minore a crescere nella propria famiglia e costituire uno stigma sanzionabile con la perdita o limitazione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. 120/1998; id. 2010/2001; id. 1674/2002).

56. Nel caso di specie non è dato poi comprendere l'esito del sostegno psicologico disposto per favorire il superamento delle evidenziate difficoltà della minore che ha manifestato reazioni di chiusura verso la famiglia di origine, pur avendo positive occasioni di incontro con i fratelli.

57. Le suddette carenze del decreto non consentono di superare le critiche mosse dai ricorrenti, la cui partecipazione agli incontri organizzati dai Servizi sociali per favorire il recupero della relazione con la figlia risulta essere stata sempre assicurata e conducono dunque all'accoglimento delle stesse con conseguente cassazione della pronuncia impugnata sotto il profilo della assenza dei requisiti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

58. Parimenti fondata è la seconda censura articolata in ricorso e che attinge il disposto affidamento "sine die".

59. L'affidamento etero-familiare disciplinato dalla L. n. 184 del 1983, art. 4, è come espressamente previsto dal comma 4, che prevede l'indicazione della presumibile durata ed indica le modalità e tempo dell'eventuale proroga, e come costantemente chiarito dalla Corte, per sua natura temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine (cfr. Cass. 24727/2021; id. 10706/2020; id. 31902/2018).

60. Tale forma di affidamento non può essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento (quale quello a rischio giuridico che interviene dopo un provvedimento di adottabilità o quello che viene disposto in fase di monitoraggio ed accertamento di una qualificata condizione di abbandono ex L. n. 184 del 1983, per scongiurare l'aggravamento delle problematiche psico fisiche del minore).

62. Al riguardo deve essere sottoposto ad attento vaglio e monitoraggio, se necessario, il comportamento degli affidatari L. n. 184 del 1983, ex art. 4, ove si verificano situazioni che evidenziano atteggiamenti e condotte non coerenti con la temporaneità dell'affido, salvo una modifica determinata da mutamenti effettivi e gravi nelle condizioni del nucleo genitoriale di origine.

63. Non è pertanto conforme a legge la previsione di un affidamento sine die.

64. In conclusione, quindi, il ricorso è accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2022